

IL TRIBUNALE DI PADOVA  
I SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. C. SANTINELLO	PRESIDENTE
DOTT. M.A. MAIOLINO	GIUDICE
DOTT. C. ZAMBOTTO	GIUDICE REL.

nel procedimento per concordato preventivo 29/13

promosso da X Srl in liquidazione, in persona del liquidatore sig. Y, con gli avv.ti P.C.C. e G.T.;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista l'istanza depositata in data 19.4.2013 con la quale la società ricorrente chiede di essere autorizzata ad effettuare i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti relative al mese di gennaio e di sottoscrivere cinque conciliazioni in sede sindacale per definire il rapporto di lavoro con 5 dipendenti che non sono stati trasferiti alle società affittuarie dei rami d'azienda;

osservato, quanto al pagamento dei crediti dei dipendenti per le retribuzioni di gennaio, che trattandosi di pagamento di debiti anteriori al concordato va ribadito il divieto di procedere al loro pagamento;

osservato infatti che in linea di principio il pagamento in corso di procedura al di fuori dei piani di riparto di debiti pregressi è vietato, in forza del principio della *par condicio creditorum*;

richiamata sul punto la pronuncia della Cassazione, n. 578 del 12/01/2007, secondo cui *"dopo l'ammissione alla procedura del concordato preventivo non sono consentiti pagamenti lesivi della "par condicio creditorum", nemmeno se realizzati attraverso compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura concordataria, come si desume dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato, in cui: l'art. 167 legge fallim., con la sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, comporta che il patrimonio dell'imprenditore in pendenza di concordato sia oggetto di un'oculata amministrazione perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la "par condicio"; l'art. 168, nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori; l'art. 184, nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema. A tale regime deroga il pagamento di debiti che, per la loro natura o per le caratteristiche*

*del rapporto da cui discendono, assumano carattere prededucibile e si sottraggano quindi alla regola del concorso; ma ciò può avvenire soltanto per il tramite dell'autorizzazione del giudice delegato, nelle forme previste dall'art. 167 legge fallim.”;*

osservato che tale conclusione si impone a maggior ragione oggi, alla luce dell'introduzione della norma di cui all'art. 182 quinquies l.f., che disciplina in modo specifico i pagamenti dei crediti anteriori e limitatamente all'ipotesi di concordato in continuità – categoria cui non appartiene il presente concordato -, con ciò dimostrando che il legislatore considera tali pagamenti quali atti di straordinaria amministrazione, potenzialmente idonei a danneggiare, per la loro incidenza, il patrimonio del debitore, destinato a soddisfare i creditori concorsuali e che esigono quindi non solo l'autorizzazione del Tribunale, ma anche la sussistenza di una serie di requisiti, indicati per l'appunto dall'art. 182 quinquies l.f. e che devono essere attestati nella loro sussistenza dal professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lett. d);

osservato, quanto alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione, che viene richiesta l'autorizzazione a contrarre debiti prededucibili a fronte del rischio di maggiori costi conseguenti all'impugnativa del licenziamento;

rilevato che la necessità e convenienza di sottoscrivere detti accordi discende dalle previsioni delle clausole sub 8 dei due contratti d'affitto d'azienda secondo cui in caso di pretese avanzate dai lavoratori non trasferiti gli oneri relativi saranno interamente a carico della affittante odierna ricorrente;

ritenuto, ai fini della richiesta autorizzazione, proprio alla luce delle clausole contrattuali sopra citate che sia opportuno chiarire che detti accordi prevedano anche la rinuncia a eventuali pretese nei confronti delle affittuarie,

visto l'art. 161, settimo comma, L.F.

PQM

Rigetta l'istanza di pagamento dei crediti dei dipendenti e riserva l'autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi sindacali all'esito delle precisazioni chieste in parte motiva.

Si comunichi.

Padova, 9.5.2013